

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che copre le attività commerciali, industriali e agricole, dai danni materiali e diretti ai propri beni causati dal rischio incendio e garanzie accessorie.



Che cosa è assicurato?

L'Impresa di Assicurazione garantisce, nel corso della durata contrattuale, i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, nei limiti di ciascuna partita identificata in polizza da:

- ✓ Incendio - Fulmine - Esplosione e scoppio - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti e/o orbitanti - Guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire od arrestare l'incendio Spese di demolizione e sgombero

In relazione al tipo di rischio assicurato o salvo patto specifico tra il Contraente e l'Impresa di Assicurazioni, sono sempre operanti anche le seguenti Condizioni Particolari:

- ✓ Assicurazione globale dell'industria - Macchinari in leasing - Indumenti del personale nell'ambito dell'industria - Colpa grave dell'Assicurato - Parificazione a danni da incendio - Urto veicoli stradali - Onda d'urto sonora - Implosione - Colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge - Fumo - Fabbricati in comproprietà o in condominio - Buona fede - Fenomeno elettrico - Operazioni peritali - Deroga alla proporzionale - Onorari dei periti - Cose particolari.

Data la natura variabile della attività e di destinazione d'uso per i quali sono utilizzati i beni assicurati e delle realtà soggettive che ciascuna attività potrebbe avere, le garanzie previste dalla Polizza possono essere derogate e/o integrate da specifiche garanzie e normative da convenirsi tra l'Impresa di Assicurazione ed il Contraente e che dovranno risultare dal contratto di assicurazione sottoscritto da entrambe le parti.

Le somme assicurate ed i massimali sono scelti dall'assicurato in base al valore dei beni da assicurare ed in base alle proprie esigenze.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Fabbricati ubicati al di fuori del territorio della Repubblica Italiana.
- ✗ Fabbricati e cose da assicurare che abbiano sofferto nell'ultimo quinquennio danni della medesima natura di quelli risarcibili in base alla presente polizza.
- ✗ Fabbricati e cose da assicurare che siano già coperte di assicurazione presso altra Impresa di Assicurazione.
- ✗ Fabbricati in cattive condizioni di statica e manutenzione.



Ci sono limiti di copertura?

Principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

- ! danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- ! danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ! danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- ! danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ! danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- ! danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.



Dove vale la copertura?

- ✓ Territorio Repubblica Italiana



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro, l'Assicurato deve:
 - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
 - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - in caso di incendio, scoppio, esplosione o presumibili atti delittuosi, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità del danno, trasmettendone copia all'Intermediario o all'Impresa di Assicurazione;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno;
 - predisporre elenco dei danni subiti, con i dettagli alla quantità, qualità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, mettendo a disposizione documentazione probatoria che possa essere richiesta dall'Impresa di Assicurazione o dai Periti.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.
E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali con un aumento del 3% sul premio annuale, purchè il premio minimo di rata non sia inferiore a Euro 100,00.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario, circolare o postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
E' possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito www.allianzviva.it, alle condizioni in essa riportate.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, se non disdettato dalle Parti, si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

La polizza ha normalmente durata annuale, salvo diversamente concordato e contrattualmente indicato.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite invio di raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite invio di una raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: Allianz Viva S.p.A.

Prodotto "Incendio"

Data di aggiornamento: 30.06.2022
Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Viva S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo Allianz, con sede legale in Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00091, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 e con Prov. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: 800.88.55.00, e-mail: allianzviva@legalmail.it, sito Internet: www.allianzviva.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 163.416.165 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 45.684.400 euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 116.549.937 euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianzviva.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 144.456.019 euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 65.005.208 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 213.836.007 euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 211.655.777 euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 148%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono coperti altresì:

- ✓ i danni da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ✓ i guasti causati alle cose assicurate per ordini dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- ✓ le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

In base alla complessità del rischio e alle esigenze del Contraente, sono possibili estensioni di garanzia alle seguenti Condizioni, da richiamare espressamente:

- Acqua condotta
- Spese di ricerca e riparazione delle rotture
- Colaggio da impianti automatici di estinzione
- Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- Mutamenti specifici del rischio

È possibile, inoltre, richiamare espressamente e rendere operanti le seguenti Condizioni Particolari:

- Coassicurazione indiretta
- Polizze Trasporti
- Vincolo
- Assicurazione con dichiarazione di valore - convenzione

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Limitazione delle garanzie prestate	Fatta salva l'operatività delle Condizioni Particolari Colpa grave dell'Assicurato, Parificazione a danni da Incendio, Caduta aeromobili e corpi volanti, Buona fede, è possibile limitare la copertura alle sole garanzie base, che opereranno diversamente nei casi particolari in cui il fabbricato o porzioni di fabbricato assicurato risulti in corso di costruzione/ristrutturazione, oppure, risulti vuoto e/o inoccupato.
--	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ricorso terzi	L'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Indennità aggiuntiva percentuale	In caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale indicata alla relativa partita.
Accumulazione	<p>Il tasso della partita «FORAGGI» è stato convenuto sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che il quantitativo del massimo «cumulo» degli enti ivi descritti non supera in peso quello dichiarato.</p> <p>Agli effetti della presente clausola, per «cumulo» si intende l'insieme degli enti come quelli descritti alla predetta definizione posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti in locali non separati tra loro da muro pieno o porta morta.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa che sono esclusi altresì i danni:

- ! verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- ! di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- ! di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Senza espressa specifica pattuizione tra le parti, sono esclusi dall'Assicurazione:

- ! monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- ! quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Qualora non derogata la Condizione Particolare "**Cose Particolari**", per i seguenti beni:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stero tipe, rami per incisioni e simili,

l'Impresa di Assicurazione risponde sino alla concorrenza di Euro 5.200,00, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli stessi. L'Impresa di assicurazione risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che l'Assicurazione prevede, per alcune garanzie, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie, scoperti ed esclusioni. In relazione alla tipologia e alla complessità del rischio,

nonché alle esigenze assicurative, il Contraente e l'Impresa di Assicurazione possono, con trattativa individuale, concordare l'applicazione di ulteriori elementi o la variazione di quelli previsti, che risulteranno dalla documentazione contrattuale sottoscritta da entrambe le Parti.

A valere per singola garanzia, ove non diversamente concordato:

Garanzie	Franchigie/ Scoperti (per sinistro)	Limiti di indennizzo/Massimali (per sinistro e per anno assicurativo)	Esclusioni a valere per singola garanzia
Urto di veicoli stradali	-	-	Danni alle cose mobili all'aperto, nonché alle piante, alle aiuole e alle insegne.
Fenomeno elettrico	€ 50,00	€ 2.600,00 ridotto a € 1.550,00 per civile abitazione (garanzia operante solo per apparecchi mobili elettrici in genere ad uso domestico)	Danni agli impianti, alle apparecchiature ed alle componenti elettroniche; causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Ricorso Terzi (ove operante)	-	Nei limiti del massimale indicato in Polizza	Danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
Onorari dei periti	-	5% dell'indennizzo massimo € 5.200,00	-
	Come da trattativa individuale	Nei limiti del massimale indicato in Polizza	Danni dovuti ad umidità e stillicidio; i danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature; i danni

Acqua condotta (ove operante)			derivanti dal gelo; i danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Colaggio da impianti automatici di estinzione	Come da trattativa individuale	Nei limiti del massimale indicato in Polizza	Danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti; dei danni derivati dal gelo; delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.
Spese di ricerca e riparazione delle rotture	€ 100,00	€ 1.550,00 per uno o più sinistri e per anno assicurativo	-
Spese di demolizione e sgombero	-	10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza	-
RIVALSA Qualora espressamente richiamata sul singolo contratto la Condizione Particolare "Rinuncia alla Rivalsa", l'Impresa di Assicurazione, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.			

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue. Denuncia di sinistro: La denuncia del sinistro, completa della documentazione prevista, può essere inviata accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti disponibile sul sito internet www.allianzviva.it .
	Assistenza diretta/in convenzione: Non previsto
	Gestione da parte di altre imprese: Non previsto
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa di Assicurazione provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Ad integrazione delle informazioni riportate nel DIP Danni, si precisa quanto segue: se convenuto tra le parti, le somme assicurate ed il premio relativi alle coperture assicurative della polizza Incendio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alla variazione percentuale del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso l'Assicurato ha diritto alla restituzione del rateo di premio imponibile pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. - In caso di recesso per sinistro, l'Impresa di Assicurazione rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non usufruito.
-----------------	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	In caso di contratto poliennale qualora l'Impresa di Assicurazione avesse applicato e valorizzato in polizza lo sconto per la durata poliennale, l'Assicurato potrà disdire il contratto solo se trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni, e comunque con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a persone giuridiche (che svolgono attività commerciali, industriali e agricole) o fisiche interessate a tutelare le cose assicurate da danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio etc.	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione la quota parte percepita in media dagli Intermediari è pari al 21% sul premio imponibile – al netto delle imposte.	
Costi di spesa di acquisizione e gestione Il costo trattenuto dall'Impresa di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del contratto di Assicurazione è pari alle seguenti percentuali indicate nella tabella che segue:	
Incendio	12,75%
Altri danni ai beni	8,21%
applicare sui premi imponibili – al netto delle imposte	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz Viva S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Via Scarsellini 14, 20161 Milano; • alla casella e-mail dedicata: reclami.allianzviva@allianz.it. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>

	<p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Viva S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianzviva.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione fra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato In caso di disaccordo sulla valutazione e la quantificazione del danno, le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di Arbitrato. Le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.</p>

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INCENDIO



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
INCENDIO**

INC10
ALLIANZ VIVA

Incendio

Condizioni di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Art. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso di recesso la Società dovrà rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Se il recesso viene esercitato da parte del Contraente, questi dovrà rimborsare gli eventuali sconti di poliennalità usufruiti.

Art. 7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 11 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;**
- i guasti causati alle cose assicurate per ordini dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo..**

Art. 12 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 13 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C..

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

Art. 17 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art. 18 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16 - Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 20 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'**attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:**

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II - Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Art. 21 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 22 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 23 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 24 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 12 d).**

CONDIZIONI PARTICOLARI

Sempre operanti in relazione al tipo di rischio assicurato o salvo diversa pattuizione

Assicurazione globale dell'industria

Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce l'industria, **escluse le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.**

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dell'industria deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita «macchinario, impianti, attrezzature ed arredamento».

Macchinari in leasing

Dalla presente garanzia sono esclusi macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti «leasing», qualora già coperti da apposita assicurazione.

Indumenti del personale nell'ambito dell'industria

Nella garanzia prestata con la partita "Macchinari - Attrezzature - Arredamento» si intendono compresi gli indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito dell'industria.

Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 12 - Esclusioni - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio,, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Parificazione a danni da incendio

Fermo quanto stabilito all'art. 11 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio sono parificati a danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire, di arrestare o di limitare l'incendio.

Urto di veicoli stradali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli in transito sulla pubblica via o nell'ambito dello stabilimento dell'Assicurato, **non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.**

Sono esclusi i danni alle cose mobili all'aperto nonché alle piante, alle aiuole ed alle insegne.

Caduta di aeromobili e corpi volanti

La Società, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti e cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Onda d'urto sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti occorsi alle cose assicurate conseguenti all'onda d'urto sonora prodotta da aerei, corpi volanti e/o orbitanti, o loro parti, che viaggiano a velocità sonica o supersonica.

Implosione

La Società risponde dei danni da implosione, intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale, verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

Fabbricati in comproprietà o in condominio

Se l'assicurazione riguarda una porzione di fabbricato, s'intende compresa anche la quota, ad essa porzione relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Buona fede

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato.**

Il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Fenomeno elettrico

La Società, a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

Resta convenuto che la Società non risponde dei danni:

- **agli impianti, alle apparecchiature ed alle componenti elettroniche;**
- **causati da usura o da carenza di manutenzione;**
- **verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.**

La presente garanzia viene prestata fino alla concorrenza di € 2.600,00 e nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza applicare la regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 50,00.

NOTE

- a) **Se il rischio assicurato è una civile abitazione, la presente garanzia è operante per gli apparecchi mobili elettrici in genere ad uso domestico e viene prestata sino alla concorrenza di € 1.550,00 ferma la franchigia di € 50,00 per singolo sinistro.**
- b) **Se il contratto garantisce esclusivamente la partita «Fabbricato/i» la presente garanzia è operante limitatamente agli impianti elettrici ed apparecchiature di pertinenza dello stesso/i.**
- c) **Se detta garanzia è operante per un capitale superiore a € 2.600,00 la franchigia sopracitata di € 50,00 si intende annullata e sostituita come segue: «in caso di sinistro la Società applicherà, per singolo sinistro, uno scoperto del 10% col minimo di € 100,00.»**

- d) **L'estensione della presente garanzia a «Impianti, apparecchiature e componenti elettroniche» si intende operativa purché venga inserita in polizza una partita separata e sia corrisposto il relativo premio; la franchigia sopracitata di € 50,00 si intende annullata e sostituita come segue:**
«in caso di sinistro la Società applicherà, per singolo sinistro, uno scoperto del 10% col minimo di € 100,00.»

Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Deroga alla regola proporzionale

A parziale deroga dell'articolo 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo alla applicazione della regola proporzionale per quelle partite, ciascuna presa separatamente, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore del 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale verrà applicata per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a pagare somma maggiore di quella totalmente assicurata.

Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.200,00.

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, **il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 51.700,00.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.033.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Cose particolari

La Società risponde **sino alla concorrenza di € 5.200,00** e senza applicazione del disposto di cui all'art. 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette sterotipe, rami per incisioni e simili.

La presente garanzia viene prestata ai sensi dell'art. 13 - Cose assicurabili a condizioni speciali - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Reddito Agrario

Qualora precisato in polizza con apposito richiamo, il Contraente/Assicurato dichiara che i fabbricati cui l'assicurazione si riferisce sono classificati come costruzioni rurali e/o che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività atte a produrre reddito agrario ai sensi del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 agli effetti delle Imposte Dirette.

VALIDE SOLO SE ASSICURATA LA RELATIVA PARTITA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazioni e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti o le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della percentuale indicata alla relativa partita.

Accumulazione

Il tasso della partita «FORAGGI» è stato convenuto sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che il quantitativo del massimo «cumulo» degli enti ivi descritti non supera in peso quello dichiarato.

Agli effetti della presente clausola per «cumulo» si intende l'insieme degli enti come quelli descritti alla predetta definizione posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 metri, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti in locali non separati tra loro da muro pieno o porta morta.

Non formano tra loro cumulo:

- a) tra gruppo e gruppo i seguenti enti:
 - gruppo 1: foraggi, paglia, stamaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili;
 - gruppo 2: granaglie e cereali mietuti, ma non trebbiati, lino da seme;
- b) gli enti posti in locali distanti tra loro almeno 10 metri e separati da altri locali intermedi non contenenti prodotti dello stesso gruppo.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di questa dichiarazione, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE CON LA CITAZIONE DEI NUMERI CHE LE CONTRADDISTINGUONO

1) Acqua condotta

La Società risponde:

dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua – **esclusa acqua piovana** – a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) **dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;**
- b) **dei danni derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;**
- c) **dei danni derivanti dal gelo;**
- d) **dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;**
- e) **delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

2) Spese di ricerca e riparazione delle rotture

La Società in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici e di riscaldamento posti al servizio del fabbricato stesso risarcibili in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire **le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri nei quali la rottura accidentale si è verificata**, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e ripristino delle parti del fabbricato.

Resta però convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 100,00;**
- **in nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri e per anno assicurativo, una somma superiore a € 1.550,00.**

3) Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde:

dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- a) **dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;**
- b) **dei danni derivati dal gelo;**
- c) **delle spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.**

4) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area;**
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1 in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2 agli effetti dell'art. 21 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) **inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;**
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
- 3 in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4 **il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;**
- 5 **l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività;**
- 6 per quanto non derogato, restano ferme le condizioni tutte di polizza.

5) Assicurazione fluttuante a denunce posticipate (esistenze all'ultimo giorno del mese)

La Società si impegna ad assicurare in aumento alla partita "merci in forma fissa" ed al tasso annuo dalla stessa previsto altre somme sino al capitale massimo pattuito mediante applicazioni mensili e **previo versamento anticipato, per ciascuna annualità, di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante.**

Detto acconto, maggiorato di accessori ed imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al successivo punto 5, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1 **ciascun periodo mensile avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno di ogni mese e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del mese successivo;**

Il Contraente o l'Assicurato trasmetterà alla Società, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, le denunce del valore delle merci esistenti all'ultimo giorno del mese precedente.

In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermata l'ultima situazione risultante da denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;

- 2 **le denunce dovranno essere trasmesse mediante raccomandata postale o a mezzo telex alla Società Delegataria;**
- 3 **il Contraente o l'Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero dalla quale si possono desumere gli elementi necessari per rilevare l'esistenza delle merci durante il corso della garanzia.**

La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno;

- 4 **in caso di sinistro, previa preliminare verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto 3 delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al sinistro e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del sinistro stesso;**
- 5 **il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna rata aggiungendo, partita per partita, i valori delle esistenze all'ultimo giorno di ciascun mese, quali risultanti dalle denunce, ed applicando alla somma così determinata 1/12 del tasso annuo sopra indicato;**
- 6 **la differenza tra premio così conteggiato (5) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di accessori ed imposte, costituirà il premio di liquidazione dovuto dal Contraente;**
- 7 **in caso di mancato pagamento del premio di liquidazione entro 15 giorni dalla presentazione del conto consuntivo varrà il disposto dell'art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - delle Condizioni Generali di Assicurazione, limitatamente alla presente assicurazione fluttuante;**
- 8 **il Contraente o l'Assicurato si impegna a non stipulare presso altre Società assicurazioni fluttuanti in aumento alla presente salvo aver prima saturato il valore totale di impegno. Qualora, inadempiendo a tale obbligo, esso ne richieda la copertura ad altre Società ovvero intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato decade dal diritto al risarcimento.**

6) Rinuncia alla rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro – art. 1916 C.C. – a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

7) Clausola di aggiornamento automatico dei valori

Le somme assicurate ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dell'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di settembre dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di settembre successivo.

Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente può rinunciare all'adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il Contraente si avvale di detta facoltà le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

8) Mutamenti specifici del rischio

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato riportate nel testo dattiloscritto in polizza.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l'Assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio per le variate caratteristiche del rischio.

Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

9) Limitazione delle garanzie prestate

Fatta salva l'operatività delle Condizioni Particolari "Colpa grave dell'Assicurato", "Parificazione a danni da incendio", "Caduta di aeromobili e corpi volanti", "Buona fede" e "Deroga alla proporzionale" di cui alle Condizioni Contrattuali Incendio mod.13031, **la presente polizza è prestata esclusivamente per le garanzie previste dall'art. 11 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio.**

Nel caso in cui dalla descrizione delle caratteristiche del rischio, riportata in polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente, risulti uno dei casi che seguono, quanto sopra convenuto s'intende integrato e/o parzialmente derogato come segue:

- **Qualora il fabbricato o porzione di fabbricato assicurato risulti in corso di costruzione/ristrutturazione, ai fini dell'operatività della copertura si conviene che, qualora i lavori di costruzione e/o ristrutturazione prevedano preventive opere di demolizione, sono esclusi dalle garanzie le porzioni di fabbricato preesistenti oggetto di dette demolizioni e ciò sino al termine delle rispettive operazioni di demolizione previste.**

La garanzia si intende prestata a condizione essenziale per la sua efficacia, che in occasione della messa in opera dei materiali coibentati e di rivestimento combustibili nei locali interessati vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti:

- 1 - il personale addetto alla messa in opera dei coibentati e dei rivestimento combustibili sia preventivamente attrezzato con i mezzi di estinzione più idonei, al fine di poter intervenire prontamente in caso di principio di incendio;**
- 2 - nell'ambito della porzione di fabbricato ove si eseguono i lavori di messa in opera, non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metricubi);**
- 3 - non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimenti combustibili che non siano già stati collocati in opera;**
- 4 - non vi sia consentito fumare.**

- Qualora il fabbricato o porzione di fabbricato assicurato risulti vuoto e/o inoccupato, ai fini dell'operatività dell'assicurazione resta convenuto tra le Parti quanto segue:
 - a) Nel caso in cui detto fabbricato o porzione di fabbricato venga posto in uso, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Società e le condizioni tutte previste dal presente contratto dovranno essere oggetto di nuova specifica pattuizione in attuazione di quanto stabilito anche dall'art. 4 - Aggravamento del rischio - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
 - b) Nel caso in cui intervenga una modifica di destinazione d'uso, non dipendente dalla volontà del Contraente/Assicurato, rispetto al fatto che il fabbricato o porzione di fabbricato assicurato risulti vuoto e/o inoccupato ed indipendentemente dal fatto che lo stesso ne sia a conoscenza (occupazione abusiva), le garanzie tutte prestate con la presente polizza dovranno intendersi prive di qualsiasi ulteriore effetto, salvo che la Società, venuta al corrente della nuova situazione, manifesti esplicitamente al Contraente/Assicurato la volontà di proseguire nella copertura convenendo le nuove condizioni contrattuali con il Contraente.

Pertanto sulla base della dichiarazione del Contraente/Assicurato di cui sopra ed ai punti a) e b) che precedono, ai fini dell'operatività delle garanzie tutte previste dal presente contratto resta espressamente convenuto tra le Parti che le eventuali deroghe all'art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - , all'art. 4 - Aggravamento del rischio - ed all'art. 12 - Esclusioni - punto d) delle Condizioni Generali di Assicurazione e l'eventuale estensione contrattuale alla "Buona fede" sono a tutti gli effetti inefficaci in quanto la presente condizione è considerata prevalente rispetto a dette deroghe ed estensioni.

10) Coassicurazione indiretta

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che sugli enti garantiti dalla presente polizza esistono altre assicurazioni come da dati identificativi riportati nel testo dattiloscritto dalla polizza medesima.

In caso di sinistro vale quanto disposto dall'art. 22 - Assicurazione presso diversi assicuratori - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio..

11) Frazionamento semestrale del premio

Premesso che il premio è unico ed indivisibile e che lo stesso è dovuto per ogni periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti che il premio della presente polizza venga suddiviso in due rate semestrali, per cui in caso di anticipata risoluzione del contratto, il Contraente sarà tenuto a corrispondere il premio relativo all'intero periodo di garanzia prestata.

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione circa il pagamento del premio e l'efficacia della garanzia, trascorso il termine utile per il pagamento di ciascuna rata, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti e di esigere giudizialmente l'esecuzione.

In caso di sinistro che avvenisse durante la prima semestralità di garanzia, il Contraente si impegna a pagare la rata di premio semestrale a compimento dell'annualità, se ancora insoluta, contestualmente alla liquidazione del sinistro.

12) Polizze trasporti

Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di sicurtà e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza.

Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata polizza trasporti.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di sicurtà contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni di polizza ed in particolare dell'articolo "Assicurazione parziale" di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

13) Vincolo

La presente polizza è vincolata, a tutti gli effetti, a favore dell'Istituto indicato in polizza.

Pertanto, la Società si obbliga:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- c) a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;
- d) a pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;
- e) a notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente o dell'Assicurato, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata suindicata è stata consegnata all'Ufficio postale;
- f) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'assicurazione.

14) Assicurazione con dichiarazione di valore - convenzione

1. **L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite specificatamente richiamate nel testo d'attivazione della presente condizione comprendono il valore della totalità dei Fabbricati, Macchinari ed impianti (anche all'aperto) costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'articolo 20 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - Capitoli I e II delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio dalla società di stima ed alla data specificatamente indicate nel testo d'attivazione della presente condizione (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.**

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 21 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio..
3. **L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - quindi anche alla scadenza della polizza -, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore individuato come al p. 1), non anteriore nè posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.**

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite di cui al p. 1) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
- a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite; purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 21 - Assicurazione parziale - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo - delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- I imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
 - II relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite soggette alla presente Convenzione di cui al p. 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al p. 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. **Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.**
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al p. 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al p. 4 a) e b), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma è rescindibile da entrambe le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. La presente Convenzione rimane inoperante se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al p. 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al p. 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto

di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Oltre a quanto specificamente convenuto circa la regola proporzionale, **la presente convenzione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.**

N.B. - In caso di contratto basato sul "costo di ricostruzione o di rimpiazzo" (valore a nuovo), i criteri di valutazione richiesti nel testo del p. 1) si intende modificato come segue:

- per i fabbricati, il costo necessario per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per i macchinari e gli impianti, secondo il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

RELATIVAMENTE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

DANNO INDENNIZZABILE

L'importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e/o della preesistenza, se ed in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'indennizzo dovuto dalla Società.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale del danno indennizzabile ai termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA'

Allianz Viva S.p.A.

RELATIVAMENTE ALLA POLIZZA INCENDIO

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che anche in piccole quantità: a) A contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) Per azione meccanica o termica esplodono.

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

TETTO – COPERTURA - SOLAI

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
- **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- **Solai:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

AVVERTENZA: Premesso che, dati l'attività esercitata, la destinazione d'uso ed il valore dei beni, assicurati e non, esistenti nel luogo ove detta attività descritta in polizza è svolta ed ubicata, le polizze incendio si suddividono in:

RISCHI ORDINARI

rischi adibiti ad abitazioni civili, uffici, chiese, scuole, musei, pinacoteche, caserme, biblioteche, alberghi ed ospedali, fabbricati in corso di costruzione, fabbricati vuoti, rischi pertinenti ad attività agricole in genere, esercizi e depositi commerciali, industrie nonchè rischi vari, quando il valore esistente in macchinario, attrezzature, arredamento e merci (assicurati e non) è uguale o inferiore di €. 1.500.000,00;

RISCHI INDUSTRIALI

esercizi e depositi commerciali, industrie nonchè rischi vari, quando il valore esistente in macchinario, attrezzature, arredamento e merci (assicurati e non) è superiore di €. 1.500.000,00.

L'attribuzione della classe di appartenenza del rischio in base a detta suddivisione viene riportata nella facciata di polizza. Ai fini della polizza Incendio ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

SETTORE RISCHI ORDINARI

FABBRICATO

L'intera costruzione edile (esclusa l'area) e tutte le opere murarie e di finitura, comprese dipendenze anche in corpo separato **purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale**, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue **non aventi valore artistico, escluso quanto indicato sotto la denominazione "Macchinario" "Attrezzature" e "Arredamento"**.

Qualora trattasi di fabbricato ad uso civile sono compresi impianti elettrici fissi, impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione

MACCHINARIO

Macchine, attrezzi, stampi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**, impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria.

ATTREZZATURE

Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento **esclusi ascensori e montacarichi**, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario **ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni**.

ARREDAMENTO

Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, macchine ed apparecchiature elettroniche e strumenti professionali.

ARREDAMENTO DOMESTICO

complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione compresi: quadri, dipinti ed oggetti d'arte **di valore singolo non superiore a € 2.600,00**; preziosi e gioielli per uso personale **per un valore complessivo di € 2.600,00**.

MERCI

merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali ed **esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali**.

INFIAMMABILI

sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "Esplosivi" che rispondano alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C ;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

MERCI SPECIALI

- celluloidi (grezza ed oggetti di);
- espansite; -schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccezionati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano Merci Speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

TOLLERANZE AMMESSE

l'esistenza di esplosivi, infiammabili e merci speciali, come da definizioni, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza:

- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg 300 di infiammabili che si intendono automaticamente assicurati alla partita merci;
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg 300 di merci speciali che si intendono automaticamente assicurate alla partita merci.

Qualora il rischio assicurato sia riferito ad un'attività agricola, le definizioni di cui sopra devono intendersi integrate dalle seguenti:

FABBRICATO TIPO A

fabbricato ad uso esclusivo di abitazione con cantine e granai.

FABBRICATO TIPO B

fabbricato ad uso promiscuo di abitazione, tinaie, cantine, granai, rimesse per veicoli ed attrezzi, stalle, sale di mungitura e dipendenze, il tutto senza fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili.

FABBRICATO TIPO C

fabbricato come di tipo B ma con fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili.

FABBRICATO TIPO D

fabbricato destinato esclusivamente a stalla con fienile oppure a fienile oppure a deposito di paglia, stramaglie e simili.

SCORTE

vino e vasi vinari, derrate, granoturco, granaglie battute, semi in genere, mangimi, anticrittogamici e fertilizzanti, legna da ardere e legname in genere (anche all'aperto), compresi animali da cortile (polli, tacchini, anatre, conigli e simili purchè non costituenti allevamento) per non oltre €. 2.500,00. Sono comunque esclusi gli animali domestici, il foraggio ed i cereali non trebbiati.

BESTIAME

animali bovini, equini, suini, ovini, caprini anche se all'aperto purchè sui fondi coltivati dall'Assicurato, sui pascoli – escluso l'alpeggio – e sulle strade che ivi conducono, esclusi animali domestici e da cortile. L'assicurazione del bestiame è prestata a valore commerciale e con un massimo indennizzo di €. 7.500,00 per singolo capo.

ATTREZZATURA AGRICOLA

attrezzi ed utensili rurali, attrezzatura della sala mungitura, ruotabili e finimenti, macchine agricole in genere **esclusi: trattori, mietitrebbiatrici, trebbiatrici e relativi grancrivelli e pressapaglia, decanapalatrici ed essicatori**, il tutto sia sottotetto che all'aperto.

FORAGGI

fieno, paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili.

SETTORE RISCHI INDUSTRIALI

FABBRICATO

L'intera costruzione edile (esclusa l'area) e tutte le opere murarie e di finitura, comprese dipendenze anche in corpo separato **purché situate nell'area immediatamente circostante il corpo principale**, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, **escluso solo quanto compreso nelle definizioni di "Macchinario" "Attrezzature" e "Arredamento"**.

MACCHINARIO

Macchine, impianti, attrezzi, stampi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; attrezzatura ed arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze.

ATTREZZATURE

Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al P.R.A.**; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni.

ARREDAMENTO

Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, elaboratori elettronici, indumenti.

MERCI

merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali **ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali**.

INFIAMMABILI

sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili "Esplosivi" che rispondano alle seguenti caratteristiche:

Tipo A: - gas combustibili;

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C ;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua e l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano;

Tipo B: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C;

Tipo C: - liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C.

MERCI SPECIALI

si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1: polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di) -materie plastiche espanse od alveolari -imballaggi in materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) -espansite e sughero grezzo;

D2: se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cottoni sodi;

D3: se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3

TOLLERANZE AMMESSE

l'esistenza di esplosivi, infiammabili e merci speciali, come da definizioni, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza:

- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg 300 di infiammabili di tipo A e/o quantitativo equivalente di altri tipi che si intendono automaticamente assicurati alla partita merci;
- l'esistenza nel rischio assicurato di non oltre Kg 300 di merci speciali di categoria D1 e/o quantitativo equivalente di altre categorie che si intendono automaticamente assicurate alla partita merci.

Pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza l'eventuale esistenza di quantitativi superiori a quelli sopra indicati.

Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it



Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

09197520159 R.E.A. di Milano 1277308

Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018